

## **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12 febbraio 2007**

### **OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. – ANNO 2007**

---

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n° 360, e successive modifiche, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Legge Finanziaria per l'anno 2007" e in particolare l'articolo 1 comma 142 che dispone che i comuni *"con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito"*;

Dato atto altresì che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Richiamato il proprio vigente regolamento delle entrate tributarie, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2002 e da ultimo modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 25 febbraio 2005;

Ritenuto avvalersi della facoltà consentita dall'articolo 1 comma 142 e seguenti della L. 296/2006, approvando il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dall'anno 2007;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n° 400 del 27 ottobre 1998 e la deliberazione di Consiglio comunale n° 15 del 9 febbraio 1999, che hanno stabilito in 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. da applicare a partire dall'anno 1999;
- la deliberazione di Giunta comunale n° 515 del 14 dicembre 1999 e la deliberazione di Consiglio comunale n° 18 del 25 febbraio 2000, che hanno stabilito in 0,4 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. da applicare a partire dall'anno 2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n° 109 del 6 marzo 2001 con la quale è stata confermata, per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,4 punti percentuali;
- la deliberazione di Giunta comunale n° 536 del 18 dicembre 2001 con la quale è stata confermata, per l'anno 2002, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,4 punti percentuali;
- la deliberazione di Giunta comunale n° 507 del 17 dicembre 2002 con la quale è stata confermata, per l'anno 2003, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,4 punti percentuali;
- la deliberazione di Giunta comunale n° 492 del 16 dicembre 2003 con la quale è stata confermata, per l'anno 2004, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,4 punti percentuali;
- la deliberazione di Giunta comunale n° 421 del 17 dicembre 2004 con la quale è stata confermata, per l'anno 2005, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,4 punti percentuali;

- la deliberazione di Giunta comunale n° 3 del 13 gennaio 2006 con la quale è stata confermata, per l'anno 2006, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,4 punti percentuali;

Visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Sentito il parere della 2° Commissione Consiliare in data 5.02.2007;

Uditi gli interventi di cui alla discussione;

Esce il consigliere Fantinato Francesco;

Consiglieri presenti n. 26;

Udito l'emendamento presentato in sede di discussione dai consiglieri Martinelli e Monegato, qui di seguito riportato:

*I sottoscritti consiglieri comunali, visto lo schema di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2007 allegato alla deliberazione, propongono di modificare l'articolo 5 introducendo una soglia di esenzione pari a 11.000,00 euro.*

*All'art. 5 "Soglia di esenzione" quindi la dizione "nessuna" viene quindi sostituita dalla dizione "fino a 11.000,00 (undicimila) euro".*

che con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 26 consiglieri presenti e votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'art. 71 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, **viene approvato;**

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione con il Regolamento così come emendata, che con voti favorevoli n. 18, contrari n. 6 (Mainardi – Signorini – Reginato G. – Beraldin – Ferraro – Facchinello), espressi dai n. 24 consiglieri votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'art. 71 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, su n. 26 consiglieri presenti essendosi astenuti n. 2 consiglieri (Bizzotto R. – Sandonà;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare le premesse e di adottare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Comune di Bassano a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli n. 20, contrari n. 6 (Mainardi – Signorini – Reginato G. – Beraldin – Ferraro – Facchinello), espressi dai n. 26 consiglieri presenti e votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'art. 71 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile al fine di consentirne la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 3) Di provvedere alla pubblicazione del presente regolamento sul sito individuato con decreto ministeriale del 31 maggio 2002;
- 4) Di dare atto che i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, risulta espresso nel frontespizio della presente deliberazione.



*Comune di Bassano del Grappa*  
*Provincia di Vicenza*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 12.02.2007**

Articolo 1  
**Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2  
**Aliquota**

L'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in territorio comunale di Bassano del Grappa a decorrere dall'anno 2007, si applica nella misura di 0,6 punti percentuali.

Articolo 3  
**Soggetto attivo**

L'addizionale è dovuta al Comune di Bassano del Grappa.

Articolo 4  
**Soggetto passivo**

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche contribuenti IRPEF che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 5  
**Soglia di esenzione**

Soglia di esenzione di cui all'articolo 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

fino a 11.000,00 (undicimila) euro.